FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DELLA SOCIETA' FINCANTIERI CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A.

REGOLAMENTO ANTICIPAZIONI

Settembre 2016

Premessa

Per brevità di dizione nel Regolamento che segue:

- Il "Fondo Pensione Complementare per i Dirigenti della Società Fincantieri Cantieri Navali Italiani S.p.A." è indicato con la denominazione "Fondo";
- il Dirigente aderente al Fondo è indicato convenzionalmente come "Iscritto";
- il D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modifiche ed integrazioni è indicato convenzionalmente come "Decreto";
- il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, è indicato convenzionalmente come D.P.R.

CAPO I – Disciplina delle Anticipazioni

Art. 1 – Causali e misure delle anticipazioni

- Secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 7, del Decreto, l'Iscritto al Fondo può conseguire un'anticipazione per le causali e nelle misure di seguito indicate:
 - in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata, per far fronte a spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni di salute relative a sé, al coniuge ed ai figli, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - II) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli ovvero per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, lettere a), b), c) e d) del D.P.R.. La richiesta è consentita anche se l'iscritto è già proprietario di prima casa di abitazione(di seguito:casa precedente), ed in tale caso va evidenziato nel rogito il diritto ad avere le agevolazioni fiscali prima casa, purchè la casa precedente venga alienata nei dodici mesi successivi all'atto di acquisto della nuova casa (come da legge 208/2015,art 1,comma 55).
 - III) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30% della posizione individuale maturata, per la soddisfazione di ulteriori esigenze.
- 2. L'anticipazione viene detratta, a tutti gli effetti, da quanto accantonato e maturato dall'Iscritto.
- 3. E' ammessa la presentazione di reiterate richieste di anticipazioni, anche in riferimento alla medesima causale, nel rispetto della misura massima erogabile. In ogni caso, le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non

possono eccedere il 75% della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazione percepite e reintegrate.

- 4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per poter conseguire le anticipazioni di cui al comma 1, par. II) e III) del presente articolo, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'Iscritto, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
- 5. Il raggiungimento delle anzianità di cui al comma precedente è necessario solo ai fini della prima richiesta di anticipazione.
- 6. Le anticipazioni conseguite per la casuale di cui al comma 1, par. I), del presente articolo, sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
- 7. Le anticipazioni sono soggette a tassazione ai sensi della legislazione fiscale tempo per tempo vigente.

Art. 2 – Reintegrazione delle anticipazioni

Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate a scelta dell'Iscritto, anche mediante contribuzioni eccedenti i limiti di deducibilità previsti dalla legislazione fiscale tempo per tempo vigente, con le stesse cadenze e modalità di versamento previste per le contribuzioni ordinarie e volontarie.

Art. 3 – Verifica dei requisiti per la concessione delle anticipazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo attribuisce i poteri di verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento delle anticipazioni nonché i poteri di delibera in ordine alla concessione delle medesime al Presidente del Fondo, sulla base della documentazione acquisita a tal fine dal Segretario del Fondo per l'istruzione della richiesta.

Art. 4 - Adempimenti del Fondo

1. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio del diritto di anticipazione da parte dell'Iscritto, entro il termine massimo:

- a) di 2 mesi dall'avvenuta ricezione della documentazione completa, indicata all'art. 6, del presente Regolamento, per la causale di richiesta "spese sanitarie";
- b) di 3 mesi dall'avvenuta ricezione della documentazione completa indicata rispettivamente agli artt. 7 - 9 del presente Regolamento, per le altre causali di richiesta.
- 2. Il Fondo procede all'evasione delle richieste pervenute, nell'ordine di ricezione delle medesime e nel rispetto dell'equilibrio finanziario dello stesso.
- 3. Il Fondo dà tempestiva comunicazione all'Iscritto dell'avvenuto accoglimento o rigetto della domanda presentata.
- 4. Il Fondo provvede a liquidare l'anticipazione esclusivamente mediante bonifico bancario previa indicazione, da parte dell'Iscritto, delle coordinate bancarie.

CAPO II - Documentazione richiesta

Art. 5 - Modalità di presentazione delle richieste di anticipazione

- 1. L'Iscritto invia al Fondo la richiesta di anticipazione, compilando l'apposita modulistica, unitamente alla documentazione indicata al presente Capo.
- Le richieste di anticipazione devono pervenire al seguente indirizzo:
 Fondo Pensione Complementare per i Dirigenti della Società Fincantieri Cantieri Navali Italiani S.p.A., Via Genova, 1 – 34121 TRIESTE.

Art. 6 - Documentazione per "SPESE SANITARIE"

La richiesta di anticipazione per spese sanitarie per sé, per il coniuge o per i figli, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- fotocopia di un documento di identità valido;
- stato di famiglia, in caso di spese sostenute per il coniuge o per i figli;
- certificazione, da parte delle competenti strutture sanitarie pubbliche, della straordinarietà degli interventi cui la richiesta si riferisce;
- fotocopia della fattura delle spese sostenute o, in alternativa, fotocopia del preventivo di spesa firmato dallo specialista. In quest'ultimo caso, l'Iscritto deve produrre la fattura entro 30 giorni dall'emissione della stessa.

Art. 7 - Documentazione per "ACQUISTO PRIMA CASA DI ABITAZIONE"

La richiesta di anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- fotocopia di un documento di identità valido;
- stato di famiglia, in caso di acquisto per i figli;
- autocertificazione che l'immobile sia adibito a prima casa di abitazione.
- dichiarazione di responsabilità, se ricorre il caso di cui alla già citata legge 208/2015,art 1,comma 55;
- atto notarile (compromesso o rogito) o, in caso di acquisto "in itinere", contratto preliminare di compravendita. In quest'ultimo caso, l'Iscritto deve produrre fotocopia dell'atto notarile una volta effettuata la stipula.

Art. 8 - Documentazione per "RISTRUTTURAZIONE PRIMA CASA DI ABITAZIONE"

La richiesta di anticipazione per la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- fotocopia di un documento di identità valido;
- stato di famiglia, in caso di ristrutturazione della prima casa di abitazione per i figli:
- autocertificazione che l'immobile sia adibito a prima casa di abitazione e che i lavori da effettuare rientrino in quelli previsti dalla normativa di cui all'art. 3, lett. a), b), c) e d), del D.P.R.;
- fotocopia della fattura dettagliata delle spese sostenute o, in alternativa, fotocopia del preventivo di spesa. In quest'ultimo caso, l'Iscritto deve produrre la fattura entro 30 giorni dall'emissione della stessa.

Art. 9 - Documentazione per "ULTERIORI ESIGENZE DELL'ISCRITTO"

La richiesta di anticipazione per ulteriori esigenze dell'Iscritto, in quanto configura un'anticipazione c.d. acausale, deve essere corredata unicamente dalla fotocopia di un documento di identità valido.

Art. 10 – Modifiche al presente Regolamento

Il Comitato di Gestione del Fondo si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie e/o opportune anche in relazione ad intervenute modifiche legislative, regolamentari, ovvero indicazioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

Art 11 – Decorrenza

Il presente regolamento decorre dal 1.9.2016 e fa riferimento alle domande pervenute da tale data o precedentemente e non ancora regolate.

MODULO RICHIESTA ANTICIPAZIONE

II Sottoscritto	Codice fiscale
Nato/a a	il
	Prov
	nn
	Cell
	ondo
dipendente della Societa	àCHIEDE
D-Hillandana a vals	
	ere sulla posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 11, 252/2005 e dell'art. 16, Statuto Fondo, in qualsiasi momento,
	r terapie ed interventi straordinari nella misura del mite del 75%)
 L' anticipazione, a val comma 7, D. Lgs. n. ; per: 	ere sulla posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 11, 252/2005 e art. 16, Statuto Fondo, dopo 8 anni di iscrizione,
 acquisto della prin eccedente il limite 	na casa di abitazione per sé nella misura del(non del 75%);
 acquisto della prim eccedente il limite 	a casa di abitazione per i figli nella misura del(non del 75%) ;
 ristrutturazione del (non eccedente il li 	la prima casa di abitazione per sé nella misura delimite del 75%);
o ristrutturazione del (non eccedente il li	la prima casa di abitazione per i figli nella misura delimite del 75%);
o ulteriori esigenze d (non eccedente il l'	lell'Iscritto, di cui è allegata motivazione, nella misura delimite del 30%);
Si allega la documentaz	zione richiesta ai sensi del Regolamento delle anticipazioni
	l'importo sul seguente c/c bancario
CINpres	so la Banca
Agenzia	ViaVia
₹	IBAN
Luogo e Data	

Firma dell'Iscritto